

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021;

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 07.04.2022

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 08.04.2022

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "Regolamento Generale in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (BA) istituisce corsi di Dottorato finalizzati all'acquisizione, attraverso processi di ricerca e di didattica avanzata, delle competenze necessarie per inserirsi con alta qualificazione nel contesto scientifico e socio-economico di riferimento.

Questo obiettivo verrà realizzato attraverso:

- a) la presenza di percorsi formativi in cui le attività di ricerca si integrano con attività didattiche di tipo avanzato;
- b) collaborazioni con enti privati e pubblici nella promozione della ricerca e nello svolgimento delle attività formative;
- c) l'internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca, l'apertura verso studenti stranieri e la previsione di periodi di formazione presso Università estere;
- d) la presenza di meccanismi di verifica di qualità dell'offerta formativa, anche con modalità di autovalutazione;
- e) l'istituzione di dottorati europei ed il rilascio della relativa certificazione;

- f) la presenza di significativi requisiti di idoneità, monitorati periodicamente, anche alla luce delle valutazioni operate, a livello nazionale dall'ANVUR e, a livello locale, dal Nucleo di valutazione interno, secondo criteri predeterminati.

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Obiettivi e principi generali	2
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Istituzione dei Corsi di Dottorato	3
Art. 5 - Requisiti di idoneità	5
Art. 6 - Funzionamento dei corsi	5
Art. 7 - Procedure di ammissione ai corsi di Dottorato	8
Art. 8 - Conseguimento del titolo	10
Art. 9 - Borse e contributi	11
Art. 10 - Diritti e doveri dei Dottorandi	13
Art. 11 - Internazionalizzazione	16
Art. 12 - Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi	17
Art. 13 - Dottorati di ricerca internazionali	18
Art. 14 - Dottorati di Ricerca europei	19
Art. 15 - Norme transitorie	20

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università LUM *Giuseppe Degennaro* di Casamassima (BA) e disciplina i criteri per l'attivazione e la gestione dei medesimi, in applicazione della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

Il presente Regolamento disciplina altresì:

- le finalità dei corsi di Dottorato di Ricerca;
- l'accesso ai corsi di Dottorato;
- il periodo di svolgimento del percorso formativo;
- il conseguimento del titolo;
- le tipologie di trattamento economico applicabili agli studenti e le fonti di finanziamento loro disponibili;
- le altre norme generali.

Art. 2 - Obiettivi e principi generali

I Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.

La formazione del Dottore di Ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie e qualificanti per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Università", l'Università non statale legalmente riconosciuta LUM *Giuseppe Degennaro* di Casamassima (BA);
- b) per "Corso di Dottorato", un corso di Dottorato di Ricerca di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
- c) per "*Curriculum* di Corso di Dottorato", un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze di ricerca;
- d) per "Consorzio", un soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane sia straniere o da università - di cui almeno una italiana - ed enti di ricerca pubblici o private di alta qualificazione per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di Dottorato;
- e) per "Sede amministrativa", l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;
- f) per "Ufficio Dottorati", l'ufficio competente in materia di Dottorati istituito presso la Segreteria del Rettorato dell'Università;
- g) per "Ministero" o "MUR", il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- h) per "ANVUR", l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Art. 4 - Istituzione dei Corsi di Dottorato

L'Università istituisce corsi di Dottorato di Ricerca anche in convenzione con altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che il rilascio del titolo accademico spetta all'Università, quale sede amministrativa dei corsi di Dottorato di Ricerca.

I soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono assicurare, per ciascun corso, il possesso dei requisiti di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

L'Università può, altresì, istituire Corsi o *Curricula* di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di riservare

dei posti ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico. Per tali posti riservati le convenzioni dovranno stabilire le modalità di ammissione al corso, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.

Possono anche essere istituiti, come previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n 167 del 14 settembre 2011, Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.

L'Università può partecipare in forma convenzionata a Dottorati istituiti da altre università italiane.

L'Università promuove e partecipa a Dottorati istituiti da Consorzi tra Università, al fine del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto e, altresì, a dottorati istituiti da Consorzi tra Università, ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

Salvo motivate eccezioni, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca non può essere superiore a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai Dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Al fine di promuovere l'attività di internazionalizzazione e di realizzare un efficace coordinamento dell'attività di ricerca, l'Università può attivare in convenzione Corsi di Dottorato accreditati con università ed enti di ricerca esteri di alta e riconosciuta qualificazione. La convenzione dovrà stabilire, nel rispetto del principio di reciprocità e fermo restando il requisito della disponibilità del numero medio e minimo di borse di studio, la ripartizione degli oneri, la regolazione delle forme del reciproco impegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e Dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. I Corsi di Dottorato sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico che procede previa iniziativa dei Consigli di Dipartimento interessati. La proposta di istituzione deve essere formulata da un singolo Dipartimento, che diventa sede amministrativa del Dottorato, anche a nome di altri Dipartimenti eventualmente interessati all'istituzione.

La composizione iniziale del collegio e l'indicazione di un docente che funga da Coordinatore *pro tempore* del corso sono parte integrante della proposta di istituzione.

Spetta al Nucleo di Valutazione l'attività di controllo *ex ante* sulla sussistenza dei requisiti richiesti, necessari ai fini dell'istituzione e dell'accreditamento dei corsi di Dottorato e la verifica nel tempo della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, effettuato annualmente dall'ANVUR.

Le titolature e gli eventuali *Curricula* di Corso di Dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche e metodologie di ricerca affini. Potranno inoltre essere istituiti Corsi di Dottorato che si riferiscono a tematiche e ambiti di ricerca caratterizzati da una forte multidisciplinarietà.

La proposta di istituzione di un *Curriculum* di Corso di Dottorato deve essere supportata dalla presenza nel Collegio dei Docenti di almeno tre dei dodici docenti indicati come obbligatori nel Corso di Dottorato che presentino profili scientifici e disciplinari coerenti con il *Curriculum* di Corso di Dottorato indicato che, in ogni caso, deve fondarsi su tematiche di ricerca sufficientemente ampie pertinenti al percorso formativo dei Dottorandi.

Il percorso formativo offerto ai singoli Dottorandi deve essere funzionale a facilitare lo sviluppo critico

nel campo della ricerca, a fornire le competenze necessarie a svolgere l'attività di ricerca presso Istituzioni pubbliche e private e a favorire l'inserimento nei più svariati ambiti del mercato del lavoro.

Art. 5 - Requisiti di idoneità

Per ciascun Dottorato deve essere garantita la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Possono essere computate, ai fini del rispetto dei predetti requisiti, altre forme di finanziamento di importo equivalente a quello delle borse di studio.

Per l'attivazione dei Corsi di Dottorato è necessario assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi, ivi inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

È altresì necessaria la previsione di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, dirette alla formazione disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Requisito per l'attivazione di un Dottorato è altresì la definizione di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6 - Funzionamento dei corsi

I Corsi di Dottorato hanno una durata non inferiore ad anni tre.

Gli Organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono: il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti è composto da un numero minimo di dodici docenti, di cui almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.

In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

In caso di sedi convenzionate, nella convenzione sarà stabilito l'apporto in termini di docenza che dovrà essere garantito dalla sede convenzionata del Dottorato, fermo restando quanto definito dall'art. 4, c. 1, del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 in materia di requisiti dei componenti del Collegio dei Docenti per Dottorati in forma associata.

Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti

con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato deve essere corredata dal *curriculum vitae* e dall'elenco delle pubblicazioni. Il Collegio dei Docenti, esaminata la documentazione, valuta la produzione scientifica del soggetto e, verificata la coerenza della sua attività scientifica rispetto agli obiettivi formativi del corso, ammette o respinge la richiesta con giudizio motivato. Nel caso di professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei, l'efficacia dell'ammissione è subordinata al nulla osta dell'istituzione di appartenenza.

Nel caso di Dottorati di nuova istituzione si rimanda alle norme contenute nell'art. 4, comma 9, del presente regolamento.

La riunione del Collegio (che può avvenire anche in forma telematica) è validamente costituita se vi ha preso parte la metà più uno dei suoi componenti. Ai fini della determinazione del quorum suindicato non si tiene conto dei componenti che risultino assenti e che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza alla riunione. Le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti definisce le direttive generali del corso, in particolare:

- a) propone le attività didattiche e scientifiche del corso;
- b) attribuisce ogni anno i compiti didattici ai singoli membri del Collegio dei Docenti. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
- c) approva il programma didattico e di ricerca dei Dottorandi, le cui modalità di sviluppo sono rimandate ai regolamenti interni di dottorato;
- d) al termine di ogni anno, il Collegio dei Docenti delibera, con la maggioranza di cui al precedente comma 9 del presente articolo, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso. I criteri e modalità di ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo sono disciplinate nei regolamenti interni di dottorato;
- e) rilascia il nulla osta ai Dottorandi per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per compiti di didattica integrativa, previa definizione del numero massimo di ore, di norma non superiore a quaranta, e sentito il parere del Dipartimento che è sede amministrativa del Dottorato;
- f) indica al Presidente del Consiglio di Amministrazione una rosa di nominativi dei docenti componenti della Commissione giudicatrice per l'ammissione al Dottorato, dei docenti valutatori e dei docenti componenti la Commissione finale per la discussione pubblica dell'elaborato di tesi per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca.

Il Coordinatore del Corso di Dottorato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio del Dipartimento che ha assunto l'iniziativa per l'attivazione del corso di Dottorato, in caso di prima attivazione, ovvero del Consiglio del Dipartimento presso cui è la sede amministrativa del Corso di Dottorato, per i corsi già attivati, e previo parere del Senato Accademico.

Il Coordinamento del Corso di Dottorato è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti

previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

Il Coordinatore dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di impossibilità del Coordinatore a svolgere tale funzione, il Consiglio di Amministrazione procede nel più breve tempo possibile alla nomina del nuovo Coordinatore. In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità del Coordinatore, le funzioni di coordinamento sono assunte dal professore più anziano in ruolo.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei Docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso. Il Collegio deve essere, inoltre, convocato quando lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso di Dottorato, cura la predisposizione delle schede di valutazione del Dottorato da inviare al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento o entro sei mesi dalla sua costituzione, ogni corso è tenuto a formulare un proprio regolamento interno di dottorato, che definisce e articola la specifica programmazione della propria attività. I regolamenti interni già approvati restano in vigore ove compatibili con il presente regolamento.

Art. 7 - Procedure di ammissione ai corsi di Dottorato

L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno e comunque in tempo utile per consentire l'avvio delle attività del nuovo ciclo di Dottorato in coincidenza con la data di inizio dell'anno accademico (1° novembre).

Possono essere ammessi ai corsi di Dottorato istituiti dall'Università, senza limitazioni di età o cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/99, o titolo straniero idoneo. L'idoneità del titolo conseguito all'estero sarà valutata dalla Commissione esaminatrice per l'ammissione al Dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato conseguito il titolo stesso e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Possono essere ammessi ai corsi anche coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, a pena di decadenza in caso di esito positivo della selezione.

Il candidato già in possesso del titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato, diverso da quello già frequentato, non coperto da borsa. Nel caso di parità di merito, prevarrà il candidato che concorre per la prima volta.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato possono godere per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato istituiti dall'Università è emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in italiano e in inglese. Lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione deve renderlo pubblico mediante la pubblicazione telematica sul portale dell'Università, sul sito *Euraxes* e sul sito del MUR.

Il bando deve indicare:

- a) il numero e la denominazione dei corsi di Dottorato e degli eventuali *curricula*;
- b) il numero complessivo delle borse di studio, determinate e conferite ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- c) il numero complessivo dei posti senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa;
- d) l'eventuale numero di contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere sui fondi per la ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
- e) il numero di borse di studio e posti senza borsa eventualmente riservato agli studenti laureati in università estere e le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate e per soli titoli, formando in tal caso una graduatoria separata;
- f) gli eventuali posti riservati ai titolari di assegni di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui fa riferimento l'assegno e a condizione che il progetto di ricerca sia compatibile con le tematiche e gli ambiti disciplinari del corso stesso;
- g) l'indicazione delle date dello svolgimento delle prove d'esame, che ha valore di convocazione, ovvero l'espressa indicazione che le date dello svolgimento delle prove di esame saranno comunicate mediante apposito avviso sul sito dell'Ateneo, con un preavviso di almeno sette giorni;
- h) la tipologia di titoli valutabili;
- i) i contributi a carico dei Dottorandi ai sensi del successivo art. 9;
- j) i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame sono disciplinati nei bandi di ammissione, i quali possono prevedere la valutazione dei titoli, una prova scritta e/o una prova orale da svolgersi in lingua italiana o straniera, nonché l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera nel caso in cui le prove siano svolte in lingua italiana. Le prove d'esame sono intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato all'attività di ricerca;
- k) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al Corso di Dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito;
- l) la possibilità di ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Docenti e comprende da tre a cinque membri effettivi, a seconda della complessità del Dottorato e tre membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università o presso altre sedi universitarie, componenti del Collegio.

Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, o nel caso di *curricula* industriali o in collaborazione con le imprese.

Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto stabilito da tali accordi.

Nel caso di *curricula* industriali o in collaborazione con le imprese, relativamente ai posti ricoperti dai dipendenti delle imprese stesse, l'ammissione al corso sarà effettuata attraverso la valutazione di un progetto di ricerca da parte del Collegio dei Docenti e dalla stessa impresa.

L'avvio dei corsi di Dottorato coincide con quello dell'inizio dell'Anno Accademico.

Art. 8 - Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Le modalità e le scadenze per la valutazione della tesi finale da parte del Collegio dei Docenti e per la presentazione della domanda di ammissione all'esame finale da parte dei Dottorandi sono disciplinate nei regolamenti interni di Dottorato.

Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.

I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

La tesi, alla quale è allegata una relazione del Dottorando sulle attività svolte nel Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato. I valutatori sono nominati dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti.

I valutatori entro 30 giorni esprimono un giudizio analitico sulla tesi e possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessari approfondimenti e/o integrazioni del lavoro di ricerca. Trascorso tale periodo, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.

La Commissione giudicatrice, indicata dal Collegio dei Docenti, è nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio decreto. È composta da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso, appartenenti anche ad università straniere, ove possibile nel rispetto dell'equilibrio di genere. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede

amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 226/2021. La Commissione è composta, per almeno due terzi, da componenti di provenienza accademica. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori della Commissione, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia provveduto alla conclusione dei lavori, la stessa si ritiene decaduta e il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di una nuova Commissione.

Il provvedimento di nomina della Commissione stabilisce, altresì, i modi e le forme della comunicazione ai candidati della nomina della Commissione e della data dell'esame finale. È fatto obbligo ai candidati di inviare, almeno 29 giorni prima della data stabilita, una copia della tesi.

L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi. Al termine della discussione della tesi, la Commissione, con motivato giudizio scritto, approva o respinge la tesi. È facoltà della Commissione, all'unanimità, attribuire una particolare menzione con lode in presenza di risultati di rilievo scientifico.

L'Università assicura la pubblicità delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." o "Ph. D." è rilasciato dal Rettore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.M. 226/2021, l'Università cura, altresì, il deposito di copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe prevista dall'art. 14, comma 1, D.M. 226/2021.

Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 9 - Borse e contributi

Il Consiglio di Amministrazione definisce, sentito il Senato Accademico, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 Giugno 1997.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione delle borse di studio per i Dottorati di Ricerca.

L'importo delle borse di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo potrà essere incrementato nella misura del 50 per cento e per un periodo non superiore ai 12 mesi, per attività di ricerca all'estero, autorizzata dal Collegio dei Docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri ovvero in forma associata.

A ciascun Dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un *budget* per attività di ricerca di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo della

borsa.

La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.

I Dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma, 3, della Legge n. 210 del 3 luglio 1998 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento dei contributi di iscrizione dell'intero anno accademico.

Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica dei candidati.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

L'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Dottorandi

L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Ai dottorandi con borsa o in aspettativa retribuita è richiesta una presenza nelle strutture di Ateneo non inferiore ai quattro giorni a settimana, nonché la compilazione giornaliera, e la contestuale firma, di un "Libretto del Dottorando" dal quale si evincano le ore di impegno e le attività svolte. Per i dottorandi senza borsa la presenza richiesta nelle strutture di Ateneo si riduce a due giorni a settimana. Sono fatti salvi i periodi di chiusura dell'ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. La presente disposizione si applica compatibilmente a quanto eventualmente stabilito dal regolamento che disciplina le modalità di frequenza congiunta del Dottorato e delle scuole di specializzazione medica, e quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le imprese avente ad oggetto la disciplina dei curricula industriali e di collaborazione con le imprese. Il "Libretto del Dottorando", che può essere anche in formato digitale, è depositato presso l'Ufficio Dottorati.

Il Dottorando è tenuto alla dettagliata compilazione di un registro delle attività svolte, siano esse d'aula, di ricerca individuale e/o di altre attività attinenti al dottorato. Le modalità e le scadenze per la compilazione del registro delle attività sono disciplinate nei regolamenti interni di dottorato. Il registro delle attività è depositato, in modalità cartacea e/o telematica, presso l'Ufficio Dottorati dell'Ateneo in

disponibilità del Collegio dei Docenti e del Coordinatore.

I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta a ritenute previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato possono godere per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Sono estesi ai Dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle Dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 226/2021 è assicurata ai Dottorandi una rappresentanza nel Collegio di Dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. La rappresentanza partecipa ai lavori del Collegio dei Docenti, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, con voto consultivo e non vincolante, ed è costituita da un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo. L'elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Il rappresentante è eletto a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il più giovane d'età. Entro tre mesi dall'inizio dell'anno accademico, il Collegio dei docenti istituisce apposito seggio elettorale, composto da un componente del collegio e da persona appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che procedono alle operazioni elettorali, convocando i dottorandi del nuovo ciclo in apposita data, garantendo la segretezza del voto, verbalizzando le relative operazioni e provvedendo alla pubblicazione dei risultati della votazione. In base ai risultati dell'elezione riportata a verbale, il coordinatore del Dottorato procede alla proclamazione del rappresentante. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l'ordine delle preferenze riportate.

La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia. I regolamenti interni dei singoli Corsi di Dottorato possono prevedere ulteriori cause di sospensione, in presenza di comprovata motivazione e ferma restando la necessità di contemperare la sospensione con l'esigenza di salvaguardare le esigenze

formative del Dottorato.

La frequenza congiunta del corso di Dottorato e di un corso di Specializzazione medica è disciplinata in conformità a quanto disposto dall'art. 7 D.M. n. 226/2021.

Gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attività di Dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall'inizio effettivo del Corso di Dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di Dottorato di Ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di Dottorato di Ricerca dovranno intendersi differite.

Il godimento della borsa di studio per la frequenza al Dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è percepita la borsa, purché non superino l'importo della borsa medesima.

In caso di superamento del limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno. L'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.

La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio o forma di sussidio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.

Le borse di Dottorato sono incompatibili – pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità – con:

- il lavoro dipendente presso privati o pubbliche amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- la qualità di socio in società di persone;
- lo svolgimento di attività di industria e commercio;
- i contratti d'opera con pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i contratti di collaborazione di cui all'art. 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

La borsa di studio non può essere erogata in caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso.

Durante il corso il Dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei Docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di *stage* presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

Al termine di ogni anno, tenendo conto anche di quanto disposto dal regolamento interno del Dottorato, il Collegio dei Docenti delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 9, del presente Regolamento, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo Dottorando, anche sulla base del registro delle attività compilato e depositato presso l'Ufficio Dottorati dell'Ateneo. Il Collegio dei Docenti può eventualmente disporre la previsione di una discussione orale o di ulteriore prova di valutazione il cui

esito è da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Il Collegio dei Docenti può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un Dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- giudizio negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica periodica dell'attività;
- superamento del numero di assenze previste dal singolo regolamento del Corso di Dottorato;
- assenze ingiustificate e prolungate;
- comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.

I Dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altre università, italiane o straniere, possono chiedere il nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di un Dottorato attivato presso l'Università alle seguenti condizioni:

- che esista presso l'Università un Corso di Dottorato appartenente allo stesso settore scientifico e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
- che il Dottorando documenti gli eventuali corsi superati con profitto presso l'Università di provenienza, e che il Collegio dei Docenti li riconosca totalmente o in parte come equivalenti a quelli richiesti dal Dottorato presso il quale intende trasferirsi. In caso di riconoscimento parziale il debito formativo del richiedente deve essere recuperato interamente prima di poter fare richiesta di iscrizione al terzo anno;
- che il Dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione con apposita Commissione designata dal Collegio dei Docenti.

Il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, e di norma, l'iscrizione al secondo anno avviene in soprannumero (se possibile), senza beneficio di borsa di studio.

Il numero degli iscrivibili per trasferimento ad ogni Corso di Dottorato e per ciclo non può eccedere il 25% dei posti disponibili (arrotondato all'unità superiore).

Art. 11 - Internazionalizzazione

I Dottorati di Ricerca promuovono la cooperazione internazionale, anche favorendo la mobilità di Dottorandi e docenti.

A tal fine l'Università promuove e stipula, con Istituzioni universitarie straniere, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione.

In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove, anche nel settore dei Dottorati di Ricerca, lo sviluppo di partenariati europei ed internazionali.

A tal fine promuove e stipula con altre università e/o enti di ricerca stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare lo svolgimento di tesi in co-tutela, l'istituzione di Dottorati internazionali con l'eventuale rilascio di titoli congiunti e doppi titoli e il conseguimento del titolo di *Doctor Europaeus* con modalità che devono essere definite negli accordi

stessi.

Le convenzioni vengono sottoscritte dal Rettore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12 - Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

L'Università stipula accordi bilaterali con università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università e di un docente dell'università partecipante.

Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica termini dell'accordo in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- b) l'università partecipante mette a disposizione del Dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri Dottorandi;
- c) ciascuna università fornisce ai propri Dottorandi la copertura assicurativa contro infortuni;
- d) la nomina dei due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università partecipante, che seguono l'attività di ricerca del Dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione, necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- e) il Dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
- f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice nominata dai Rettori delle due università, e composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due relatori di tesi;
- g) ognuna delle due istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto o doppio titolo;
- h) la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal Dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto nella co-tutela;
- i) gli oneri finanziari di ciascuna sede connessi alla mobilità del Dottorando.

Il Collegio dei Docenti può altresì autorizzare l'attivazione di una co-tutela di tesi per Dottorandi iscritti al secondo anno di corso qualora sussistano particolari interessi specifici. In questo caso il Collegio dei Docenti potrà contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale, qualora il Dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso l'università partecipante.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai Dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'università partecipante, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "*Tesi in co-tutela con l'Università di ...*".

Art. 13 - Dottorati di ricerca internazionali

Ciascun Dipartimento può proporre, nell'ambito di accordi di cooperazione, l'istituzione di un Dottorato internazionale avente i seguenti elementi caratterizzanti:

- indicazione delle università e/o enti italiani e stranieri partecipanti;
- programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
- coordinamento dei programmi con attribuzione dei CFR; eventuale articolazione delle attività didattiche svolte presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari ecc. in modo da garantire l'impegno dei candidati in più sedi;
- eventuale indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle università e del Collegio dei Docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le università coinvolte;
- formulazione di specifiche modalità di valutazione del rendimento formativo;
- durata del corso;
- modalità di ammissione al corso e criteri di selezione dei candidati;
- modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
- eventuale apporto finanziario di ciascuna sede, o di istituzione o enti italiani e/o stranieri;
- le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
- la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
- mutuo riconoscimento del titolo e rilascio del titolo conseguito a firma dei Rettori di tutte le università partecipanti al Dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia; ovvero previsione del rilascio del titolo da parte del solo Ateneo sede amministrativa del Dottorato, nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a) del DM n. 45/2013;
- le istanze relative all'istituzione di dottorati di cui al presente articolo, nonché le bozze di convenzioni di cooperazione internazionale saranno sottoposte alla valutazione degli Organi Accademici che terranno conto della specificità dei predetti dottorati sulla base degli stessi criteri usati per le proposte di Dottorato ordinario per quanto riguarda la validità scientifica e formativa;
- nell'ambito delle delibere di cui al comma precedente gli Organi Accademici approvano il testo della convenzione da stipulare con le università interessate;
- tenendo conto dei tempi richiesti per il perfezionamento delle convenzioni e delle procedure di internazionalizzazione in ambito ministeriale le proposte di Dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi accademici in qualsiasi periodo dell'anno;

- la disciplina e la gestione dei Dottorati istituiti secondo le modalità di cui al presente articolo, può essere adottata dagli Organi Accademici in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, redatto nell'ottica dei Dottorati nazionali.

Art. 14 - Dottorati di Ricerca europei

Il Collegio dei Docenti del Dottorato può proporre al Rettore l'attribuzione dell'etichetta "*Label Doctor Europeus*" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del Dottorato.

Il Dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di Dottore europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sotto specificate relative alla co-tutela, alla valutazione da parte di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del Dottorando:

- l'autorizzazione dell'esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due istituzioni d'Insegnamento Superiore di due Stati membri della Unione Europea, diverso da quello dove il Dottorato è sostenuto;
- un membro almeno della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione d'Insegnamento Superiore di uno Stato membro della Unione Europea, diverso da quello dove il Dottorato è sostenuto;
- una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Unione Europea diversa dalla lingua nazionale del paese dove è stato sostenuto il Dottorato;
- la tesi dovrà essere preparata, in parte, a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Stato membro della Unione Europea.

I Dottorandi che intendano chiedere il rilascio di tale certificazione aggiuntiva devono farne espressa richiesta almeno un anno prima della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale, quindi, all'atto dell'immatricolazione al III anno di corso.

Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso di appartenenza, che si impegna ad avallare il rispetto dei requisiti di co-tutela, di valutazione della giuria nazionale, del plurilinguismo e della mobilità del Dottorando.

Il Collegio dei Docenti provvederà ad eleggere, tra i commissari per la discussione dell'esame finale, un docente proveniente da un'altra Istituzione europea. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale del Dottorando interessato, unitamente alla proposta di n. 2 professori delle Università di Stati dell'Unione Europea.

Art. 15 - Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione.

Il Regolamento precedente emanato con Decreto n. 1045/18 del 31 luglio 2018 e s.m.i. resterà in vigore limitatamente alla disciplina dei corsi di Dottorato antecedenti al XXXVIII Ciclo.

Casamassima, addì, 13/05/2022

F.to

UNIVERSITÀ LUM

IL PRESIDENTE DEL C.D.A

Prof. *Emanuele Degennaro*

